

Verbale di accordo
Appendice all'Accordo Quadro 29.11.2012

Il giorno 12 febbraio 2013, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, d'ora in poi, per brevità denominata solo "UBI Banca", nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto di tutte le Banche e Società del Gruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 19 del CCNL 8.12.2007, formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali, rappresentate dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

- DIRCREDITO
- FABI
- FIBA CISL
- SINFUB
- UGL Credito
- UILCA

Premesso che

1. in data 29 novembre 2012 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro che - con la finalità di conseguire la necessaria riduzione dei costi, altrimenti non più sostenibili anche in relazione al negativo andamento dei ricavi - ha disciplinato, tra l'altro, la riduzione degli organici del Gruppo UBI attraverso l'attivazione di un piano di esodo anticipato e incentivato per complessive almeno 650 risorse, suddivise per Azienda come indicato nella tabella A, art. 6 del citato Accordo Quadro, da intendersi qui come integralmente riportato e trascritto;

2. l'Accordo Quadro ha previsto, quali criteri per la realizzazione del suddetto piano di esodo, quelli previsti all'art. 8, del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, prorogato con D.M. n. 226 del 2006, in particolare prevedendo:

- a) la volontarietà quale prioritario criterio di individuazione dei lavoratori in esubero, comunque nell'ambito delle risorse in possesso dei requisiti di legge per avere diritto ai trattamenti pensionistici AGO entro i termini previsti dall'Accordo stesso;
- b) in subordine, e esclusivamente nel caso in cui le adesioni volontarie fossero risultate in numero inferiore alle uscite previste per ciascuna Azienda, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro secondo criteri, termini e modalità previsti dall'art. 14 del citato Accordo Quadro;

3. in data 21 gennaio 2013 si è tenuto l'incontro di verifica previsto dall'art. 12 dell'Accordo Quadro, nel quale UBI Banca ha fornito i dati relativi alle domande di adesione consensuale pervenute, di seguito riepilogati nella tabella 1):

Tabella 1)

Banca	Esuberi entro 31.12.2012 (Informativa 28.8.2012)	Piano Esodo Accordo Quadro 29.11.2012	Adesioni Pervenute	Adesioni accolte ex Accordo Quadro 29.11.2012	Differenza rispetto all' Accordo Quadro 29.11.2012
BPB	106	106	201	106	-
CRM	211	187	150	150	37
BPA	72	72	68	68	4
BPCI	49	39	55	39	-
UBI	171	41	55	41	-
BBS	39	39	147	39	-
BRE	62	57	83	57	-
BVC	6	6	14	6	-
UBIS	209	103	131	103	-
Società Prodotto	5	-	16	-	-
Totale	930	650	920	609	41

4. in relazione alla precedente tabella 1) le Parti hanno preso atto che le adesioni volontarie pervenute non consentono, in applicazione del citato Accordo Quadro, il conseguimento presso tutte le Società delle uscite necessarie ad ottenere gli almeno 650 esodi previsti a livello di Gruppo, pur avendo ricevuto complessivamente un numero di adesioni superiore rispetto alle uscite previste;

5. in occasione dell'incontro di verifica di cui al precedente punto 3, le Parti - tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo Quadro, nonché degli effettivi livelli di esubero previsti al 31.12.2012 di cui all'informativa del 28.8.2012 - hanno condiviso l'opportunità di trovare possibili soluzioni finalizzate al conseguimento delle almeno 650 uscite già condivise, alternative a quanto previsto dall'art. 14 dello stesso Accordo Quadro, anche facendo ricorso a processi di mobilità infragruppo in coerenza con la suddetta finalità e con le previsioni del citato accordo quadro;

6. inoltre, in pari data, nell'ambito delle verifiche previste dall'Accordo Quadro, si è condiviso di ricercare le possibili leve atte a consentire, considerata l'entità complessiva delle domande pervenute, l'accoglimento di ulteriori richieste - comprese quelle riconducibili al punto G della lettera informativa di cui al punto che precede formalmente presentate dai lavoratori interessati - tra quelle risultanti in eccedenza all'esito della verifica di cui al precedente punto 3 delle premesse, in supero rispetto a quelle indicate per singola azienda nella precedente tabella 1) (colonna "Piano Esodo Accordo Quadro 29.11.2012"), anche facendo ricorso a processi di mobilità infragruppo in coerenza con la suddetta finalità e con le previsioni del citato accordo quadro.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente Verbale di accordo.

2. Le Parti condividono di non ricorrere all'attivazione delle procedure di cui alla legge 223/91 per le categorie di lavoratori alle quali quest'ultima risulta applicabile e concordano, in alternativa, di procedere all'accoglimento - presso le aziende nelle quali è stato superato l'obiettivo aziendalemente stabilito e in quelle riferibili al già citato punto G - di ulteriori domande di risoluzione consensuale pervenute, fino a concorrenza almeno delle entità complessive di cui alla tabella 2) che segue, incluse le uscite già previste dall'Accordo Quadro, con ciò anche perfezionando l'utilizzo delle leve individuate per la gestione degli esuberi derivanti dagli interventi di cui al suddetto punto G della lettera informativa del 28.8.2012.

Tabella 2)

Banca	A	B	C
	Esodi complessivi	di cui aggiuntivi a quelli previsti dall'Accordo Quadro 29.11.2012	Domande non accogliabili
BPB	116	10	85
CRM	150	-	-
BPA	68	-	-
BPCI	55	16	-
UBI	55	14	-
BBS	48	9	99
BRE	83	26	-
BVC	14	8	-
UBIS	131	28	-
Centrobanca	7	7	-
UBI Leasing	3	3	-
UBI Factor	5	5	-
UBI Private Investment	1	1	-
Totale	736	127	184

3. Con riferimento alle banche (Banca Popolare di Bergamo e Banco di Brescia) presso le quali residuano comunque adesioni volontarie al piano di esodo, allo stato non accoglibili in applicazione dell'Accordo Quadro 29.11.2012 come integrato dal presente verbale, saranno utilizzati i seguenti criteri, elencati per ordine di priorità, per l'individuazione delle domande da accogliere in relazione al precedente punto 2, tabella 2), colonna b):

- a) dipendenti con invalidità attestata dall'INPS nella misura minima dell'80%, oppure non vedenti o sordomuti, oppure affetti da patologie di particolare gravità certificate comprese quelle previste dal 4° comma dell'articolo 52 del CCNL 8.12.2007;
- b) dipendenti interessati dalle previsioni di cui alla lettera di Capogruppo del 29.11.2012 a latere del citato Accordo Quadro;
- c) maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione AGO (decorrenza trattamento pensionistico);
- d) maggiore età.

4. In relazione alle 127 domande da accogliere in applicazione di quanto sopra (tabella 2, colonna b), si conviene quale ultimo giorno di servizio il 31.3.2013, con contestuale accesso al Fondo di Solidarietà di cui al DM n. 158 del 2000 dal 1.4.2013, previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

5. Ai fini della sostenibilità degli effetti correlati all'applicazione dei precedenti punti, e in conformità alle previsioni di cui all'art. 18 CCNL 8 dicembre 2007, tenuto conto sia del numero complessivo degli esuberi dichiarati nell'informativa dello scorso 28 agosto, sia degli esodi come disciplinati dall'Accordo Quadro del 29.11.2012 e integrati dalla precedente tabella 2, potranno derivare processi di riconversione e formazione professionale, mobilità territoriale e/o infragruppo, anche collettivi, secondo quanto già previsto dalla sezione 1 del già citato Accordo Quadro.

6. Ai dipendenti interessati alle risoluzioni consensuali di cui al precedente punto 4, saranno riconosciuti i trattamenti di cui al terzo comma dell'art. 9 e all'art. 10 dell'Accordo Quadro 29.11.2012.

7. Le Parti precisano che tutte le risoluzioni consensuali saranno in ogni caso ratificate mediante conciliazione in sede sindacale ai sensi dei vigenti CCNL.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente verbale, saranno applicate le disposizioni dell'Accordo Quadro 29.11.2012.

9. Le Parti si incontreranno entro il 30.6.2013, per una verifica sullo stato di attuazione del presente accordo, incluse le materie di cui alla dichiarazione delle aziende in calce all'art. 15 dell'accordo quadro del 29.11.2012.

Raccomandazione delle OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie raccomandano alle Aziende di verificare tempo per tempo la sussistenza di condizioni, organizzative ed economiche, atte a consentire il completo accoglimento, anche graduale, delle domande di adesione al piano di esodo volontario eccedenti rispetto alle entità concordate col presente Verbale, a fronte di un coerente piano occupazionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Unione di Banche Italiane

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

UGL CREDITO

UIL.CA

SINFUB
